



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

Prot.n.11034/25/03/2010

**ORDINANZA SINDACALE n. 360 del 25/03/2010 .**

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex Art. 191 D. Lgs. n. 152/2006 –  
Istallazione cassoni scarrabili all'interno della zone rosse cittadine o nelle immediate  
contiguità per "conferimento macerie selezionate nell'ambito dei lavori di svuotamento o  
demolizioni dei fabbricati dai detriti derivanti dal sisma del 6 aprile 2009".

### **PREMESSO CHE**

- gli eventi sismici del 6 aprile hanno causato ingenti danni a persone e cose nel Comune di L'Aquila;
- durante le attività di messa in sicurezza dei fabbricati si sta verificando la produzione di una notevole quantità di rifiuti derivanti dal crollo o dalle demolizioni connesse con la messa in sicurezza dei fabbricati, classificabili rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), inerti, metalli, ecc;
- tali rifiuti sono stati depositati dalle imprese incaricate dei puntellamenti in modo incontrollato sul suolo pubblico, degradando l'area circostante e con possibili rischi per la salute pubblica e l'ambiente;

### **PRESO ATTO CHE**

- il Commissario Delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo ha emanato in data 18 marzo 2010 con Prot. N. 2305/AG una disposizione in merito alla gestione dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo;
- con la su richiamata disposizione, che qui si intende integralmente riportata, ha in particolare disposto che la Società ASM spa assicuri il personale per eseguire la separazione del rifiuto direttamente nel sito di provenienza e la collocazione dello stesso nei diversi contenitori dedicati, riferendo tale disposizione ai rifiuti giacenti sulle vie e sulle piazze, nonché la presenza continuativa presso i contenitori al fine di garantire il corretto conferimento dei diversi materiali separati dalle ditte incaricate;
- con successive disposizioni del 19 marzo 2010, Prot. 2487/AG e Prot. 2520/AG il Commissario Delegato per la Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo ha dettato disposizioni inerenti la separazione e il trasporto dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo;
- nella medesima disposizione del 18 marzo 2010 il Commissario ha previsto che per le macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009 effettuate su incarico pubblico dalle Ditte private, le stesse debbano provvedere alla separazione delle diverse frazioni di rifiuto e conferire gli stessi nelle piazzole attrezzate con contenitori e gestite dalla Società ASM SpA;
- In seguito a sopralluogo eseguito in data 19 marzo 2010, congiuntamente dal Personale dei VVF, dal Personale del Comune dell'Aquila – Servizio Emergenza e Ricostruzione, dal Personale del Comune dell'Aquila – Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale, dal Personale e Amministratori Società ASM SpA, dal Personale incaricato del Ministero dell'Ambiente e dal personale SOGESID SpA, sono state individuate n° 7 aree sulle quali ubicare i contenitori per i rifiuti selezionati per categorie omogenee, così come indicate nel seguente elenco e individuabili nella Planimetria, Allegato sub "A";



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

N.	Zona	Proprietà	Stato superficie
1	Piazza Chiarino	Comune	Pavimentata
2	Piazza San Silvestro	Comune	Pavimentata
3	Piazza Fontesecco e Via Sallustio	Comune	Pavimentata
4	Via delle Bone Novelle	Comune	Pavimentata
5	Via Sant'Agostino	Comune	Pavimentata
6	Viale Duca degli Abruzzi	Comune	Pavimentata
7	Piazza della Lauretana	Comune	Pavimentata

**CONSIDERATO CHE** i tempi previsti per la realizzare dei centri di raccolta non permettono di dare una risposta tempestiva ed efficiente alle esigenze attualmente verificate in città e per cui bisogna derogare alla normativa di cui al DM 8 aprile 2009 e s.m.i. sia sotto l'aspetto gestionale, strutturale e abilitativa all'esercizio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., art. 191 rubricato: "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**CONSIDERATO** che lo stesso decreto legislativo, all'art. 191 prevede

- al comma 1, "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.";
- al comma 3, "Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;"

**ACCERTATO** che a norma del D.Lgs 152/06 e s.m.i. le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni forma speciale di rifiuti e che qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i limiti predetti;

**VISTA** la L.R.45/2007 avente per oggetto "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" prevede all'art.52 comma 1 "il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006, spetta:

*omissis*

c) al Sindaco, quando l'emissione dell'ordinanza interessi il territorio comunale di competenza."



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che il servizio volto alla gestione dei contenitori per i rifiuti selezionati per categorie omogenee, ubicati nelle aree su specificate, di seguito denominate "punti di conferimento", ossia aree presidiate e allestite con cassoni scarrabili di grandi dimensioni dove è consentito unicamente il conferimento delle frazioni omogenee dei rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), legno, inerti e metalli, al fine di un loro trasporto in impianti di recupero e trattamento e per quanto riguarda gli inerti ai centri individuati dai comuni a norma della OPCM 3767/09 e s.m.i. individuati (attualmente nella cava ex TEGES di Pontignone), contribuisce a velocizzare l'opera di svuotamento e raccolta delle macerie nell'ambito della zona rossa della città dell'Aquila;

**Visti** gli esiti dei sopralluoghi tecnici che hanno verificato i siti come individuati dagli allegati elenco e planimetria;

**VISTA** l'ordine di servizio emesso dal R.U.P. e dal Dirigente del Servizio Emergenza e Ricostruzione del Comune di L'Aquila del 22 marzo 2010 Prot. 10001, concernente lo sgombero delle macerie che si trovano depositate su aree o spazi pubblici;

**VISTA** la nota dell'ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente Dipartimento Provinciale dell'Aquila) Prot.185/CHA/SM del 24/03/2010, qui allegata in copia sotto la lettera "D", con cui si esprime parere tecnico favorevole con prescrizioni, che si intendono integralmente riportate nella presente ordinanza, al deposito provvisorio dei rifiuti nei cassoni scarrabili, limitatamente alla disponibilità di spazio nelle aree di cui sopra;

**VISTA** la nota dell'Azienda Sanitaria Locale- L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione Prot. inviato per e-mail il 24/03/2010, qui allegata in copia sotto la lettera "E", con cui si esprime parere tecnico favorevole alla emissione di apposita Ordinanza Sindacale per il conferimento ai depositi provvisori dei rifiuti nei cassoni scarrabili, limitatamente alla disponibilità di spazio nelle aree di cui sopra;

;

**VISTO** il regolamento comunale relativo alla gestione dei RSU, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 15 ottobre 2008 n. reg.131

**VISTO** il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale n.45 del 19 dicembre 2007;

**VISTO** il D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 13 dell'OPCM n. 3857 del 10 marzo 2010;

**ATTESA** la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente, all'igiene e alla sanità pubblica;

### ORDINA

- L'allestimento dei "punti di conferimento" localizzati nei seguenti siti come individuati nel seguente elenco e individuabili nella Planimetria Allegato sub "A":

N.	Zona	Proprietà	Stato superficie
1	Piazza Chiarino	Comune	Pavimentata
2	Piazza San Silvestro	Comune	Pavimentata
3	Piazza Fontesecco e Via Sallustio	Comune	Pavimentata
4	Via delle Bone Novelle	Comune	Pavimentata
5	Via Sant'Agostino	Comune	Pavimentata
6	Viale Duca degli Abruzzi	Comune	Pavimentata
7	Piazza della Lauretana	Comune	Pavimentata

- L'allestimento e la gestione dei suddetti 'punti di conferimento' siano effettuati dalla società di gestione rifiuti del Comune di L'Aquila ASM SpA, con mezzi e materiali di cui alla disposizione



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

commissariale Prot. n. 2491/AG del 19/03/2010, in conformità delle prescrizioni dell'ARTA – Dipartimento Provinciale di L'Aquila, della ASL e dei criteri e delle procedure di seguito disposti;

- La piazzola da realizzare su Viale Duca degli Abruzzi dovrà essere adeguatamente recintata e sorvegliata in considerazione del fatto che la suddetta area è in adiacenza alla viabilità aperta al libero transito;
- 

### DISPONE

Che le modalità di conferimento e di effettuazione del servizio si conformano ai criteri sotto elencati per un ordinato e corretto utilizzo dei “punti di conferimento”, che tiene conto delle prescrizioni dettate nei pareri di ASL e ARTA.

#### 1 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei “punti di conferimento” è affidata all'ASM SpA, in qualità di gestore del servizio di gestione rifiuti in base al contratto di servizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°131/2008 e in attuazione delle disposizioni Prot. n. 2305/AG del 18/03/2010, Prot. n. 2487/AG del 19/03/2010, Prot. n. 2491/AG del 19/03/2010 e Prot. n. 2520/AG del 19/03/2010 del Commissario Delegato alla Ricostruzione e Presidente della Regione Abruzzo;

2. Il responsabile del corretto funzionamento dei “punti di conferimento” è nominato dall'ASM SpA. Il responsabile si avvale degli operatori del servizio, che svolgono le loro funzioni attenendosi alle modalità di seguito descritte.

3. L'operatore della Società ASM SpA è tenuto ad accettare il conferimento dei rifiuti, preliminarmente separati da parte delle Ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale delle demolizioni e /o svuotamenti per la messa in sicurezza dei fabbricati, solo dopo che i funzionari della Soprintendenza per i Beni Culturali abbiano dato il loro assenso alla rimozione;

#### 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE

- I. Il gestore deve vigilare affinché siano conferite solo le tipologie di rifiuti di cui ai successivi capitoli 5, e 6. In caso di accertata presenza di rifiuti pericolosi lo stesso gestore è tenuto alla loro gestione secondo le disposizioni vigenti.
- II. Deve essere previsto un idoneo sistema di protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici in particolare per i rifiuti pericolosi;
- III. Devono essere presi tutti gli accorgimenti, anche nelle operazioni di movimentazione, per evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente circostante;
- IV. Non è consentito il deposito dei rifiuti sul suolo;
- V. Il gestore deve adottare ogni cautela e precauzione per evitare abbandoni di rifiuti all'esterno delle aree;
- VI. Il gestore dovrà utilizzare cassoni scarrabili a tenuta per le diverse frazioni merceologiche che verranno conferite nei siti;
- VII. Il gestore deve prevedere un rapido ciclo di prelievo, affinché la permanenza dei rifiuti nei siti sia ridotta al minimo;
- VIII. Sia realizzata una vigilanza continua sul materiale depositato, (rigorosamente non putrescibile, né tossico-nocivo), ovvero sull'accesso di animali randagi o di roditori;
- IX. Le quantità di rifiuti conferiti dovrà essere registrata quotidianamente, per tipologia;
- X. Restano fermi gli obblighi del gestore in materia di rimozione dei rifiuti giacenti sulle vie e sulle piazze di cui alle disposizioni contenute nella disposizione Commissariale del 18 marzo 2010.



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

### 3 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Gli operatori dell'ASM SpA svolgono all'interno del "punto di conferimento" le funzioni di: custodia, pulizia dell'area, registrazione dei conferimenti e controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti.

2. Gli operatori devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.

3. Gli operatori devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dalla presente disposizione e pertanto hanno la facoltà:

- di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- di segnalare alla Polizia Municipale o alle forze dell'ordine ogni eventuale infrazione o inosservanza delle norme da parte di chiunque;
- di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;

### 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI - MODALITÀ

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- le ditte private incaricate dal Comune dell'Aquila della messa in sicurezza e delle demolizioni dei fabbricati danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009;
- tutti i soggetti incaricati a diverso titolo dall'Amministrazione Comunale della rimozione delle macerie come sopra definite.

2. L'accesso con automezzi all'interno dell'area di raccolta verrà secondo le indicazioni dell'operatore di ASM così da garantire un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.

3. Le attività di selezione e conferimento separato nei cassoni scarrabili destinati ad evacuare le macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, devono essere fatte a cura delle Ditte Private e con il controllo della Società ASM SpA, la regolarità di tale attività sarà assoggettata alla vigilanza della Sovrintendenza, della ASL, dell'ARTA Abruzzo e degli Organi di Vigilanza;

4. In assenza del personale ASM addetto alle attività di controllo e in assenza delle attività di vigilanza degli organi sopra citati, è fatto divieto di conferire nei cassoni.

### 5 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO

1. Non sono considerati rifiuti i beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché i beni e gli effetti di valore anche simbolico e/o affettivo, che pertanto vanno gestiti come da punto d, pag 3 della disposizione commissariale Prot. n. 2305/AG del 18/03/2010;

2. Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite presso l'area di raccolta sono:

- Metalli;
- Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (es. mobili, tavoli);
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n°151);
- Inerti derivanti da attività disposte dall'Amministrazione Comunale, relative alle demolizioni ed allo svuotamento degli immobili danneggiati dal sisma per la loro messa in sicurezza;

### 6 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

### **A. METALLI**

Nel cassone dei metalli vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere. Eventuali oggetti composti con parti metalliche vanno gettati negli "Ingombranti". È vietato lo smaltimento di componenti di veicoli.

### **B. MATERIALI INERTI**

Nel cassone dei materiali inerti vanno depositati solo rifiuti derivanti da attività disposte dall'Amministrazione Comunale, relative alle demolizioni ed allo svuotamento degli immobili danneggiati dal sisma per la loro messa in sicurezza. E' severamente vietato conferire materiale contenete amianto che deve essere smaltito, secondo le vigenti normative, da ditte specializzate.

### **C. INGOMBRANTI**

Nel contenitore degli ingombranti devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori quali ad esempio:

- Pannelli ed infissi
- Elementi d'arredo
- Mobili (possibilmente smontati per ridurre il volume)
- Divani, materassi e imbottiture naturali e sintetiche
- Reti per letti
- Pentole
- Specchi
- Damigiane e grosse taniche
- Tappezzerie, moquette, linoleum
- Oggetti in pelle e similpelle
- Oggetti in tessuti e tessuti non tessuti
- Giocattoli, ad eccezione di quelli rientranti nella tipologia di cui alla successiva lettera D.

### **D. RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n°151)**

Essi andranno depositati nell'apposito contenitore e sono:

- Frigoriferi e congelatori
- Cucine
- Lavastoviglie
- Lavatrici
- Televisori
- Computer, stampanti, fax, ecc
- Telefoni e cellulari
- In genere tutti gli oggetti elettrici.

## **7 – OBBLIGHI DELLE DITTE INCARICATE**

1. Le Ditte sono obbligate a :

- Conferire solo i rifiuti indicati nel capitolo 6 della presente ordinanza e negli appositi cassoni;
- Conferire i rifiuti nei giorni e orari stabiliti con disposizione commissariale Prot. n. 2487/AG del 19/03/2010;
- Trattenersi nell'area di raccolta solo per il periodo necessario ad effettuare il conferimento;
- Rispettare le prescrizioni impartite dagli operatori dell'ASM;
- effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- accedere secondo le modalità di accesso di cui al capitolo 4.



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

### 8 – DIVIETI

1. Presso l'area di conferimento è severamente vietato:

- a) l'accesso ed il conferimento di rifiuti da parte di soggetti non previsti dal capitolo 4;
- b) l'accesso ed il conferimento con modalità diverse da quelle prescritte al capitolo 6;
- c) l'accesso all'area di conferimento in giorni ed orari diversi da quelli previsti nella su richiamata disposizione 2487/AG/2010;
- d) conferire rifiuti pericolosi, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'ordine di servizio Prot. 10001 del 22 marzo 2010 emesso dal R.U.P. e dal Dirigente del Servizio Emergenza e Ricostruzione del Comune di L'Aquila;
- e) depositare qualunque altra tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento;
- f) scaricare rifiuti fuori dai contenitori o in un contenitore diverso o a terra;
- g) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- h) conferire, da parte di ditte private non incaricate dal Comune dell'Aquila della messa in sicurezza e delle demolizioni dei fabbricati danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009 e della rimozione delle macerie da esse derivanti;
- i) Conferire a qualsiasi titolo rifiuti e/o macerie non provenienti da lavori commissionati dal Comune dell'Aquila per la demolizione e/o messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

### 9 – CONTROLLI

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino
- su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio
- su richiesta da parte del responsabile dell'area
- su diretta iniziativa dell'ufficio di polizia municipale o forze dell'ordine

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia e di Enti di controllo, del contenuto dei contenitori/cassoni.

### 10 – SANZIONI

1. Fatte comunque salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni attualmente vigenti, per le quali il gestore è tenuto a inoltrare denuncia o rapporto alle competenti autorità, alle violazioni della disciplina disposta dal presente provvedimento, in particolare per le seguenti violazioni sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Abbandono dei rifiuti all'esterno dei centri e delle aree	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00	€ 500,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti da parte di Ditte e/o provenienti da cantieri diversi da quelli come sopra autorizzati dal comune dell'Aquila,	€ 25,00	€ 500,00
Conferimento di rifiuti speciali	€ 100,00	€ 500,00
Danneggiamento delle strutture delle aree attrezzate	€ 100,00	€ 500,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 500,00



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

### 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE OPERATIVO NELL'AREA DI RACCOLTA

1. Il personale incaricato di custodire l'area di raccolta, è tenuto ad assicurare che le operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dal responsabile dell'area.

2. In particolare il personale addetti al "punto di conferimento" è tenuto a:

- di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso l'area il cantiere di provenienza e la Ditta esecutrice;
- effettuare l'apertura e la chiusura dell'area nei giorni e orari stabiliti con disposizione commissariale Prot. n. 2487/AG del 19/03/2010;
- essere presente durante tutto il periodo di apertura dell'area;
- fornire agli utenti che accedono all'area tutte le informazioni necessarie al fine del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento;
- pulire il "punto di conferimento" assicurando che siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;
- supervisionare il flusso e la circolazione corretta dei veicoli;
- segnalare mediante relazioni scritte al competente ufficio comunale ogni eventuale disfunzione dovesse verificarsi nella gestione dell'area nonché eventuali comportamenti illeciti o non rispettosi della presente disposizione che si verificassero durante il conferimento dei rifiuti, registrando le targhe dei veicoli e/o i nominativi dei soggetti ritenuti responsabili;
- impedire il conferimento di rifiuti in difformità da quanto previsto dal presente regolamento richiedendo, al bisogno, anche l'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- assicurarsi che il prelievo dei materiali avvenga da parte dell'ASM SpA e delle ditte da questa autorizzate al ritiro dei rifiuti conferiti.

### 12 – GESTIONE RIFIUTI. INGRESSO/USCITA

1. I rifiuti in uscita dai "punti di conferimento" sono avviati agli impianti autorizzati di deposito temporaneo/stoccaggio provvisorio, recupero o smaltimento.

2. Il gestore deve rilasciare il modello di conferimento conforme all'allegato "B" alla presente Ordinanza.

3. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a deposito temporaneo/stoccaggio provvisorio, recupero/smaltimento dal "punti di conferimento" secondo il modello previsto nell'allegato "C" alla presente Ordinanza.

### 13 – RISORSE FINANZIARIE

Per l'attuazione delle attività previste nella presente Ordinanza si fa riferimento all'art. 13 comma 9 dell'OPCM 3857 del 10/03/2010, pertanto ASM è tenuta alla puntuale rendicontazione onde consentire al Comune l'attuazione dell'art. 1 comma 2. dell'OPCM 3767/09.

### DISPONE INOLTRE

Di trasmettere entro tre giorni la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Abruzzo, alla Provincia dell'Aquila, ad ASM spa, al Servizio Emergenza e Ricostruzione, al Servizio Economico e Finanziario, alla Direzione Generale, alla Segretaria Generale, Corpo di Polizia Municipale e al Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale.


IL SINDACO

*On. Dott. Massimo Cialente*



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO





# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

Allegato B

### SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL "PUNTO DI CONFERIMENTO"

	Numero	
	Data	
Punto di conferimento		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia del rifiuto

---

---

---

---

Codice CER \_\_\_\_\_

Azienda \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Targa del mezzo che conferisce \_\_\_\_\_

Numero o quantitativo di rifiuti conferiti al "punto di conferimento" \_\_\_\_\_

Firma dell'addetto al "punto di conferimento"

\_\_\_\_\_



# COMUNE DELL'AQUILA

## IL SINDACO

Allegato C

### SCHEDA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO/SMALTIMENTO DAL "PUNTO DI CONFERIMENTO"

	Numero	
	Data	
Punto di conferimento		
Sito in		
Via e numero civico		
CAP		
Telefono		
Fax		

Descrizione tipologia del rifiuto

---

---

---

---

Codice CER \_\_\_\_\_

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento \_\_\_\_\_ unità di  
misura \_\_\_\_\_